

Causa C-519/09**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

10 ottobre 2019

Giudice del rinvio:

Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

25 settembre 2019

Ricorrenti:

PH

OI

Resistente:

«Eurobank Bulgaria» AD

Oggetto del procedimento

Domanda di rimborso di interessi a tasso variabile versati, nell'ambito di un contratto di prestito, da due consumatori, i quali sostengono che essi sarebbero stati determinati con un metodo abusivo; in subordine, domanda di rimborso di una parte di tali interessi.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, per quanto riguarda le conseguenze della disapplicazione di clausole potenzialmente abusive nel contratto stipulato con i consumatori, per le parti del contratto che non sono direttamente interessate dall'asserito carattere abusivo.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, qualora emerga il carattere abusivo di una clausola relativa a una modifica unilaterale del tasso d'interesse in un contratto di prestito concluso tra un professionista e un consumatore, il giudice nazionale possa ritenere che gli interessi dovuti ai sensi del contratto di prestito siano stati stabiliti (nonostante accordo contrario nel contratto originario) al tasso fissato al momento dell'erogazione del prestito.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se, in presenza di una clausola abusiva che non stabilisce il tasso d'interesse variabile contrattuale secondo un metodo lecito, il giudice nazionale possa riconoscere il diritto agli interessi.
- 3) Se e in che misura, ai fini della soluzione delle prime due questioni, rilevi il fatto che il consumatore abbia accettato, nel corso del rimborso del prestito, l'applicazione di un metodo di determinazione del tasso d'interesse che non contenga clausole abusive.

Disposizioni di diritto dell'Unione europea e giurisprudenza fatte valere

Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349, punto 65).

Sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito (C-488/11, EU:C:2013:341).

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Zakon za zadalzhniyata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e sui contratti; in prosieguo: lo «ZZD»)

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, dello ZZD, la nullità di singole parti non comporta la nullità del contratto se esse sono sostituite di diritto da disposizioni di legge imperative oppure se si può presumere che il negozio giuridico sarebbe stato concluso anche senza le parti nulle.

Secondo l'articolo 365 ZZD, con la transazione le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia già iniziata o prevengono il sorgere di una controversia; ai sensi dell'articolo 366 ZZD, la stipulazione di un contratto vietato è nulla anche se le parti erano concordi sulla sua nullità.

Zakon za zashtita na potrebitelite (legge sulla protezione dei consumatori; in prosieguo: lo «ZZP», in vigore dal 10 maggio 2006)

Articolo 146. 1. Le clausole abusive nei contratti sono nulle, salvo qualora siano state individualmente negoziate.

3. Il fatto che alcune condizioni siano state individualmente negoziate non preclude l'applicazione del presente capo al resto del contratto.

5. La presenza di clausole abusive in un contratto con i consumatori non comporta la nullità del contratto qualora lo stesso possa sussistere anche senza tali clausole.

Articolo 147. 1. Le clausole contenute in contratti che vengono proposti ai consumatori devono essere redatte in modo chiaro e inequivocabile.

2. In caso di dubbio sul significato di una determinata clausola, si applica un'interpretazione favorevole al consumatore.

Zakon za potrebitelskiya kredit (legge sul credito al consumo; in prosieguo: lo «ZPK», in vigore dal 1° maggio 2010)

Tale legge stabilisce determinati requisiti per la validità dei contratti di credito al consumo, a partire dal luglio 2014 anche per quanto riguarda il metodo utilizzato dal soggetto erogatore del prestito per determinare un tasso d'interesse di riferimento. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 5 delle disposizioni transitorie e finali della legge suddetta, le disposizioni non si applicano ai contratti di credito al consumo conclusi prima della sua entrata in vigore.

Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile; in prosieguo: il «GPK»)

Ai sensi dell'articolo 280 GPK, le sentenze di appello in cui il giudice ha deciso in contrasto con le decisioni interpretative del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione; in prosieguo: il «VKS»), con la giurisprudenza di quest'ultimo o con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, possono essere impugnate mediante ricorso per cassazione dinanzi al VKS. Di norma, il VKS decide sulla causa stessa e la rinvia al giudice di grado inferiore solo se sono necessari atti di natura procedurale. In caso di rinvio, il procedimento inizia con riferimento all'atto illecito che ha condotto all'annullamento della decisione. Le prescrizioni del VKS sull'applicazione e sull'interpretazione delle leggi sono vincolanti per il giudice al quale la causa è stata rinviata.

Nella decisione n. 92/9.9.2019, il VKS ha ritenuto che la nullità – risultante dalle disposizioni dell'articolo 146, paragrafo 1, dello ZZP – dell'accordo contenuto in un contratto di credito bancario, che autorizza la banca erogatrice del prestito a modificare unilateralmente il tasso d'interesse del prestito in caso di variazione del tasso di base interno, non comporti la nullità dell'accordo, contenuto nella stessa clausola, relativo al pagamento di un tasso d'interesse contrattuale composto dalla somma del tasso di base interno della banca esattamente quantificato (in percentuale) al momento della sottoscrizione del contratto e di una maggiorazione contrattuale.

Anche nella decisione n. 198/18.1.2019 – in un caso analogo, in cui una clausola del contratto di prestito stabiliva il tasso d'interesse come variabile, composto da due componenti, una fissa e una variabile, laddove la componente variabile era fissata secondo le regole interne della banca e il tasso d'interesse effettivo, al momento della conclusione del contratto, era indicato sotto forma di valore fisso – il VKS ha ritenuto che una modifica unilaterale del tasso d'interesse su richiesta della banca non fosse ammissibile. In quel caso, tuttavia, il VKS ha rinviato la causa al giudice d'appello (secondo grado di giudizio), disponendo che in sede di nuovo esame nel merito l'importo delle rate dovute ai sensi del contratto fosse accertato applicando il tasso d'interesse fisso indicato come valore numerico nella clausola corrispondente.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il 16 ottobre 2007, i ricorrenti hanno stipulato un contratto con la resistente per un prestito di EUR 45 000 per la costruzione di un'abitazione, da erogare in due soluzioni e da rimborsare in 252 rate mensili di pari importo.
- 2 Conformemente al contratto, i ricorrenti dovevano pagare interessi annuali al tasso fissato dalla resistente per questo tipo di prestito, denominato «tasso d'interesse di base» (in prosieguo: il «TIB»), diminuito dello 0,15 %. Al momento della conclusione del contratto, il TIB era pari al 6,35 %. Il contratto stabiliva espressamente che il TIB della banca non fosse negoziabile e che le sue modifiche fossero vincolanti per le parti con effetto immediato.
- 3 Le norme bancarie interne prevedono che il TIB sia determinato da un dipartimento speciale, il comitato di gestione delle attività e delle passività (Komitet za upravljenie na aktivite i pasivite; in prosieguo: il «KUAP»). Le norme interne non contengono una formula specifica per il suo calcolo, ma si limitano a indicare i fattori, senza determinarne la rispettiva ponderazione.
- 4 Con decisioni del KUAP del 24 maggio 2008, del 24 luglio 2008, del 16 ottobre 2008, del 24 giugno 2011 e del 24 ottobre 2012, il tasso d'interesse sul prestito dei ricorrenti è stato modificato rispettivamente al 6,55 %, al 7,05 %, al 7,8 %, all'8,05 % e al 7,8 %. A partire dal 2012, i ricorrenti hanno pagato alcune rate in ritardo.
- 5 In data 1° dicembre 2014, le parti hanno sottoscritto un accordo aggiuntivo per modificare il contratto di prestito. In esso veniva stabilito l'importo dovuto in base ai calcoli della banca e veniva previsto che, da allora in poi, il tasso d'interesse sarebbe stato calcolato come la somma del tasso di riferimento, dell'EURIBOR a sei mesi e di una maggiorazione fissa. Analogamente veniva stabilito in due ulteriori accordi del 26 maggio 2015 e del 24 febbraio 2017.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 6 I ricorrenti chiedono il rimborso degli interessi per il periodo dal 2 maggio 2012 al 2 dicembre 2014, a loro avviso versati indebitamente, in quanto determinati sulla base di clausole abusive.
- 7 Essi affermano che dovrebbero essere loro rimborsati tutti i pagamenti di interessi sul prestito nel periodo indicato. A sostegno delle loro pretese, dichiarano che il metodo utilizzato dalla banca per determinare il tasso d'interesse sarebbe stato abusivo. Di conseguenza, l'intera clausola sugli interessi contrattuali non avrebbe effetto e non sarebbe dovuto alcun interesse sul prestito.
- 8 In subordine, essi chiedono il rimborso di un importo da calcolare applicando il tasso d'interesse inizialmente indicato nel contratto per il loro prestito. In tal senso, essi si basano sull'opinione prevalente nella giurisprudenza bulgara secondo cui, se le modalità di determinazione del tasso d'interesse variabile sono state concordate nel contratto illecitamente, ma il contratto indica espressamente il tasso d'interesse al momento dell'erogazione del prestito come valore numerico, tale tasso d'interesse indicato nel contratto come valore numerico dovrebbe essere applicato come tasso fisso per l'intera durata del contratto.
- 9 La resistente sostiene che le clausole sarebbero state negoziate individualmente (questione sulla quale il giudice nazionale si pronuncerà nel procedimento). In subordine, la resistente sostiene che esse non sarebbero abusive.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 Nel caso di specie, la clausola sulla modifica del tasso d'interesse potrebbe essere abusiva per quanto riguarda i requisiti della modifica, ma non può essere considerata abusiva per quanto riguarda la fissazione del tasso d'interesse al momento della conclusione del contratto. Se il giudice del rinvio dovesse seguire l'opinione prevalente nella giurisprudenza e determinare un tasso d'interesse fisso per il contratto di prestito, esso sostituirebbe la volontà delle parti che hanno espressamente concordato un tasso d'interesse variabile. Sostituire la volontà della parte con un elemento diverso potrebbe di per sé essere interpretato come un pregiudizio per il consumatore.
- 11 Sussiste un conflitto tra due principi giuridici riconosciuti del diritto dell'Unione. Da un lato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il giudice deve preservare le parti del contratto che non sono interessate dalle clausole abusive. Questa norma garantisce la libertà contrattuale delle parti. Per contro, nelle sentenze Banco Español de Crédito (C-618/10) e Asbeek Brusse e Man Garabito (C-488/11), la Corte di giustizia dell'Unione europea impone al giudice nazionale di sostituire l'equilibrio formale dei diritti delle parti con un equilibrio reale, svincolando il consumatore dalle clausole che lo pregiudicano.

- 12 Occorre fornire qualche precisazione sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sui contratti di prestito a tasso variabile. Il problema sorge quando il tasso d'interesse è formato da due componenti, una fissa e una variabile, e la componente variabile non è un indice di borsa applicabile in via generale, ma è fissata dal soggetto erogatore del prestito sulla base di una combinazione di fattori. In questi casi, quando la componente variabile non è basata su una formula specifica né su una combinazione di fattori oggettivi con una chiara ponderazione, il tasso d'interesse contrattuale non soddisfa i requisiti di equità.
- 13 La questione si riduce all'individuazione dei limiti ammissibili per la sostituzione della volontà delle parti conformemente ai due principi summenzionati.
- 14 È altresì necessario verificare se sia ammissibile che il consumatore accetti l'efficacia di una clausola potenzialmente abusiva in caso di una successiva modifica lecita del contratto con un professionista e, in tale contesto, rispondere alla questione se un siffatto accordo individuale comporti per il giudice il venir meno dell'obbligo di liberare il consumatore dal suo vincolo alla clausola – potenzialmente abusiva – da lui inizialmente accettata, qualora il consumatore abbia acconsentito ai suoi effetti dopo trattative individuali con il professionista, nell'ambito delle quali è stato concluso un contratto valido ed efficace senza clausole abusive.
- 15 Modifiche contrattuali di questo tipo hanno solitamente lo scopo di far convergere le parti su due elementi: sull'ammontare dell'obbligazione già sorta (la quale è interessata da una possibile clausola abusiva) e su nuove modalità di fissazione delle obbligazioni derivanti dal prestito (per le quali, nel caso di specie, non viene fatta valere alcuna clausola abusiva). Resta da chiarire se e in che modo la nullità di un accordo (sulla determinazione dell'ammontare del debito) incida sulla nullità dell'altro (sulla determinazione di un nuovo metodo per il calcolo degli interessi).
- 16 Esistono quattro possibili soluzioni della questione sulle modalità di determinazione del tasso d'interesse nel caso di un tasso variabile originariamente concordato in modo abusivo.
- 17 In primo luogo, sarebbe possibile per il giudice convertire il tasso d'interesse in un tasso d'interesse fisso. Tuttavia, questa soluzione è contraria alla volontà espressa del consumatore. L'unico modo per consentire ai consumatori di beneficiare di tassi d'interesse più favorevoli sul mercato sarebbe quello di ottenere un prestito da un altro professionista dopo il rimborso anticipato del prestito. Questa soluzione comporta il rischio che il professionista erogatore del prestito preferisca utilizzare clausole abusive sulla modifica del tasso d'interesse, poiché i consumatori che non rivendicassero i propri diritti dovrebbero pagare interessi più elevati, mentre i consumatori che invocassero il carattere abusivo delle clausole sarebbero obbligati a pagare quantomeno gli interessi al tasso inizialmente indicato nel contratto. Ciò garantirebbe il profitto del professionista.

- 18 In secondo luogo, si potrebbe supporre che, in caso di clausole abusive sulla determinazione del metodo per la modifica del tasso d'interesse variabile, il consumatore rimanga obbligato a pagare solo la componente fissa del tasso d'interesse. Questa variante sarebbe conforme alla volontà delle parti e sarebbe la più vicina agli standard stabiliti nelle sentenze Banco Español de Crédito (C-618/10) e Asbeek Brusse e de Man Garabito (C-488/11): il giudice non sostituisce la volontà delle parti, ma «cancella» la parte interessata dall'eventuale carattere abusivo. Questa soluzione è accettabile nella misura in cui sanziona il soggetto erogatore del prestito che agisca illecitamente. Tuttavia, non è praticabile se la componente fissa del tasso d'interesse, come nel caso di specie, è negativa, essendo pari a -0,15 %.
- 19 In terzo luogo, sarebbe possibile ritenere che, nel caso di una simile determinazione di un tasso d'interesse variabile, il consumatore non sia tenuto a pagare alcun interesse sulla base di clausole abusive. Questa soluzione è la più deterrente per i professionisti sleali. Dall'altro lato, essa trasforma il contratto di prestito in un mezzo per ottenere un finanziamento gratuito. L'aspetto problematico di questa soluzione consiste nella possibilità del giudice di «esonerare» determinate persone dai loro obblighi qualora proceda in modo troppo liberale nel pronunciare la nullità di simili clausole.
- 20 In quarto luogo, il giudice nazionale potrebbe sostituire l'accordo abusivo su un tasso d'interesse variabile con un qualche tasso d'interesse indicizzato, come il tasso d'interesse legale o il tasso medio di mercato per un prestito dello stesso importo, con la stessa garanzia e lo stesso periodo di rimborso. Questa soluzione non rispetta in alcun modo la volontà delle parti e ha l'effetto di sostituirla con la volontà del giudice.
- 21 Per quanto concerne le conseguenze di una successiva modifica del contratto con il consumatore contenente clausole abusive, il giudice nazionale ritiene che, anche a tale riguardo, siano possibili diverse soluzioni.
- 22 In primo luogo, è possibile concludere che la sostituzione – concordata dalle parti – di una clausola abusiva con una clausola non abusiva con effetto per il futuro non incida sull'inefficacia del contratto nella parte di esso interessata dal carattere abusivo. In base a questa soluzione, il consumatore non sarebbe vincolato dal contratto modificato a suo favore se tale modifica lo ponesse in una situazione meno favorevole rispetto a quella in cui la clausola abusiva non avesse mai spiegato effetti nei suoi confronti durante il periodo di validità del contratto. Questa soluzione rafforza la tesi che collega una funzione sanzionatoria al concetto giuridico delle clausole abusive. L'introduzione di una disciplina siffatta scoraggerebbe d'altro canto le imprese dal migliorare volontariamente la posizione dei consumatori e creerebbe i presupposti per un aumento dei contenziosi giudiziari.
- 23 In secondo luogo, è concepibile che la modifica del contratto contenente clausole abusive, con la quale il consumatore si impegni a farsi carico di parte delle

conseguenze del contratto in cambio di un adeguamento del contratto alla legge, ponga integralmente rimedio alle conseguenze sfavorevoli per il consumatore. Detta soluzione sarebbe conforme alla regola secondo cui le clausole contrattuali negoziate individualmente non sono mai abusive e al principio dell'autonomia della volontà. Tuttavia, metterebbe una parte meno informata nella condizione di poter ledere irrevocabilmente i propri interessi. D'altro canto, appare possibile ipotizzare che una dichiarazione esplicita del consumatore di conoscere l'esistenza di una clausola abusiva renda possibile una siffatta sanatoria del contratto.

- 24 In terzo luogo, potrebbe essere mantenuta, benché solo in parte, l'efficacia di accordi relativi a una modifica contrattuale, mediante i quali le clausole abusive vengano modificate. In tal caso, il giudice nazionale dovrebbe determinare quale effetto avrebbe avuto il contratto fino alla data della modifica, in assenza delle clausole abusive. Tuttavia, a partire dalla data di conclusione di una modifica contrattuale lecita, si dovrebbe applicare la volontà delle parti che non sia viziata. Questo approccio è equilibrato e tutela sia la volontà delle parti che gli interessi dei consumatori. Esso non sarebbe però applicabile qualora si dovesse ritenere che il consumatore non debba pagare alcun interesse, laddove sia stato originariamente concluso un contratto di prestito con clausole abusive che stabiliscono le modalità di determinazione di un tasso d'interesse variabile.